

AVVISO DI NOTIFICA
IN VIRTU' DEL DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA DEL 13.05.2021
RESO NEL GIUDIZIO R.G.N. 255-1/2021 DAL GUL DOTT. FRANCESCO
BARRACCA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA

1. **Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, R.G. n. 255-1/2021 – Udienza di discussione: 15.06.2021 h. 9:00.

2. **Nome dei ricorrenti:** Banella Riccardo, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 18.05.1972 e residente in Galliciano (LU) alla Via Piazzale Gruppo Valanga n. 5, (C.F. BNLR72E18C236Z); Dentone Katia, nata a Genova il 01.07.1970 e residente in Potremoli (MS) alla Via Succisa Poderi n. 7, (C.F. DNTKTA70L41D969E); Montecalvo Anna, nata a Panni (FG) il 19.01.1969 e residente in Prato alla Via Vincenzo Bellini n. 30, (C.F. MNTNNA69A59G312S); Piras Tiziana, nata a Brindisi il 29.05.1976 e residente in Lucca alla Via delle Ville nord n. 370/Q, (C.F. PRSTZN76E69B180A); Tognetti Elsa, nata a Lucca il 05.02.1972 ed ivi residente alla Via Fillungo n. 1, (C.F. TGNLSE72B45E715I)

3. **Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia.

4. **Sunto dei motivi del ricorso:** *“dichiarare l'ammissibilità dell'istanza cautelare fondata sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17 – octies e 17 – novies della L. n. 159 del 20.12.2019 che ha modificato l'art. 399, comma 3, del D.lgs n. 297/1994; sempre in via preliminare, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17 – octies e 17 – novies della L. n. 159 del 20.12.2019 che ha modificato l'art. 399, comma 3, del D.lgs n. 297/1994, alla luce della non manifesta infondatezza della stessa con riferimento agli artt. 3, 4, 31, 34, 37 e 97 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale;*

accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 6 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 106 del 29.03.2021 e dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di mobilità presentata dai ricorrenti, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di mobilità 2021/2022; e per l'effetto, ordinare alle resistenti Amministrazione di consentire la partecipazione alla procedura di mobilità 2021/2022 dei ricorrenti, secondo la domanda dagli stessi presentata tempestivamente; accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di mobilità 2021/2022, secondo la domanda dagli stessi presentata; e per l'effetto, ordinare alle resistenti Amministrazione di consentire la partecipazione alla procedura di mobilità 2021/2022 dei ricorrenti, secondo la domanda dagli stessi presentata tempestivamente; laddove ritenuto necessario e non effettuato in sede cautelare, in sede di merito, sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17 – octies e 17 – novies della L. n. 159 del 20.12.2019 che ha modificato l'art. 399, comma 3, del D.lgs n. 297/1994, alla luce della non manifesta infondatezza della stessa con riferimento agli artt. 3, 4, 31, 34, 37 e 97 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale”.

5. Indicazione dei controinteressati: tutti i partecipanti alla procedura di mobilità 2021/2022 per la scuola primaria e dell'infanzia, disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 106 del 29.03.2021.

Sono, altresì, allegati al presente avviso:

- 1) ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.;
- 2) procure alle liti;
- 3) decreto fissazione udienza emesso dal Tribunale di Belluno;

Si richiede che l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, così come prescritta dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, venga inviata a seguente indirizzo p.e.c.:
teresagambuti@avvocatinpoli.legalmail.it

Napoli, 13.05.2021

Avv. Teresa Gambuti